COMUNE DI CESANO BOSCONE

PROVINCIA DI MILANO

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE NELLE AREE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ord. n. 10 /2008

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Cesano Boscone effettua annualmente interventi di lotta alle zanzare sia di disinfestazione antilarvale che adulticida;
- la *zanzara tigre (Aedes albopictus),* tra le specie di zanzare è quella che maggiormente causa disagio alla cittadinanza e, nei casi più gravi, può causare problematiche di carattere sanitario;
- le larve di "zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;
- la presenza d'erba alta e sterpaglie favoriscono l'annidamento delle zanzare adulte;

Dato atto che:

- per ottimizzare gli interventi e quindi diminuire la presenza delle zanzare, occorre che anche nelle aree private siano adottate tutte le misure per rendere efficace la campagna di disinfestazione; a tal proposito è emersa a livello sovracomunale la necessità di coordinamento tra i comuni di Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio per sviluppare un'azione più efficace e sinergica finalizzata al contenimento della proliferazione sopra descritta;

Viste:

- la circolare n. 20/SAN/2003 inerente alle "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";
- la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in data 26/01/2007 avente ad oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare";
- il Regolamento comunale di Igiene;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265;

ORDINA

1- a tutta la cittadinanza:

di procedere annualmente con disinfestazioni antilarvali ed adulticida nelle aree di loro proprietà e di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il proliferare delle zanzare come:

- coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua e avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua. (bidoni, cisterne);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli;
- non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;

2- ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- di procedere annualmente con disinfestazioni antilarvali ed adulticida nelle aree di loro proprietà o da essi amministrate;
- di ispezionare, pulire e, successivamente, trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti in giardini e cortili, assicurando lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- di effettuare trattamenti invernali di disinfestazione adulticida nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;
- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini, e procedere periodicamente alle disinfestazioni delle stesse aree verdi;
- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie, ecc.);
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell'erba;

3 - a coloro che svolgono l'attività hobbistica di "ortista":

- di privilegiare la annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4 - ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, eliminando le eventuali sterpaglie;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;

COMUNE DI CESANO BOSCONE
PROVINCIA DI MILANO

AVVERTE

che tutti i soggetti sopraccitati dovranno conservare la documentazione di acquisto dei prodotti e/o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata;

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con **sanzione determinata in un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00**;

che la responsabilità per eventuali inadempienze saranno imputate in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, tramite comunicazioni specifiche alle associazioni di categoria direttamente interessate dal provvedimento nonché tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet comunale per tutto il periodo di validità del provvedimento.

DEMANDA

alla Polizia Locale e ad altri soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale, il controllo del rispetto di quanto contenuto nel presente atto, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione e/o della ricevuta di avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata.

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

che il presente atto è impugnabile ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica, nonché ricorribile con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 07/03/2008

COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)

Il Sindaco
(Vincenzo D'Avanzo)

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente: Arch. Michela Merlini

Il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente: Ing. Luca D'Achille tel. 0248694540

Via Pogliani n. 3 – Tel. 02 486941 – Fax 02 48694544 – Partita IVA 06896780159